

N. R.G. 4043/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4043/2019 promossa da:

██████████ (c.f. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
elettivamente domiciliato presso il difensore in Ravenna ██████████

OPPONENTE

**CONTRO**

██████████  
██████████;  
entrambi con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliati presso il difensore in  
Cervia (RA) Corso ██████████ n° ██████████

OPPOSTI

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 12/07/2021 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come a verbale  
d'udienza.

**CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto ricorso ritualmente depositato e notificato ██████████ proponeva opposizione avverso il  
decreto ingiuntivo n°1242/2019 del 18/10/2019 emesso da questo Tribunale a richiesta di ██████████  
██████████ e ██████████ per il mancato pagamento di canoni di locazione per l'importo di €  
2.610,95.

L'opponente contestava l'ammontare dell'ingiunzione e proponeva domanda riconvenzionale per la  
restituzione del deposito cauzionale.

Si costituivano gli opposti confermando l'ammontare delle somme ingiunte e contestando la  
riconvenzionale per i danni rilevati nell'immobile.



Con ordinanza 11/08/2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione e disposta la mediazione obbligatoria nel termine di gg. 15.

Gli opposti proponevano istanza di mediazione solo in data 11/02/2021, ben oltre il termine assegnato, sostenendo l'impedimento per l'emergenza sanitaria.

La causa veniva discussa all'udienza del 12/07/2021 in cui è stata data lettura del dispositivo.

La causa è improcedibile.

Le cause in materia di locazioni sono soggette all'obbligo di mediazione sancito dall'art. 5, D.lgs. n°28//2010 come novellato dal DL n°69/2013 convertito in L. n°98/2013.

La normativa indicata, all'art. 5 n°1 bis, impone tale obbligo a pena d'improcedibilità dell'azione che deve essere eccepita dalla controparte o d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Se tale obbligo non è stato assolto preventivamente, il giudice assegna un termine di gg. 15 per presentare la domanda di mediazione.

È pacifico che nel caso di specie tale obbligo sia stato assolto solo tardivamente senza alcuna tempestiva istanza di proroga del termine assegnato o di rimessione in termini.

La giurisprudenza di merito è pacifica sulla conseguenza processuale derivante dalla mancata mediazione (Trib. Bologna 17/11/2015 - Trib. Firenze 08/06/2015 - Trib. Napoli 03/06/2015 - Trib. Firenze 30/10/2014) mentre si discute sulla natura ordinatoria o perentoria del termine previsto per la presentazione della relativa domanda.

Alcune pronunce propendono per la perentorietà del termine che sarebbe indirettamente desumibile dalla gravità della sanzione applicata al suo mancato rispetto (Trib. Firenze 08/06/2015) mentre altre lo qualificano come ordinario (Trib. Como 12/01/2015) facendo prevalere il rigoroso dato testuale degli artt. 153 e 154 cpc.

Nel caso di specie tale differenziazione è assolutamente irrilevante in quanto la domanda di mediazione è stata puramente e semplicemente presentata ben oltre la scadenza del termine assegnato e, se si vuole considerare il termine come perentorio ex art. 153 cpc, non è stata formulata alcuna domanda di rimessione in termini per causa non imputabile alla parte, se invece si vuole considerare il termine come ordinario ex art. 154 cpc, non è stata presentata alcuna istanza di proroga prima della sua scadenza.

La giustificazione palesata dal procuratore degli opposti relativa all'emergenza sanitaria non è stata minimamente documentata.



Su chi incombesse il relativo onere appare allo stato indifferente anche se il mancato rispetto del termine si è verificato in periodo antecedente la pubblicazione di Cass. Civ. S.U. 18/09/2020 n°19596 che ha stabilito la spettanza dell'obbligo in capo al creditore opposto.

Sussistono validi motivi per compensare eccezionalmente le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità della presente causa;
- spese compensate.

Ravenna, 12 luglio 2021

Il Giudice

dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio

